

Accordo Interconfederale

Accordo interconfederale tra CONFAPI ed associazioni sindacali sui rappresentanti per la sicurezza

Data stipula: 27 ottobre 1995

Costituzione delle parti

La Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria - CONFAPI

e

la Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL,

la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - CISL,

la Unione Italiana del Lavoro - UIL

hanno sottoscritto in data 28 febbraio 1996 il presente Accordo interconfederale, stipulato a Roma il 27 ottobre 1995.

Articolo

1

Ente bilaterale nazionale

Entro il 25 novembre 1995 all'interno dell'Enfea, Ente nazionale formazione e ambiente, di cui all'accordo interconfederale 31 marzo 1995, e' costituita una apposita sezione paritetica per l'ambiente e la sicurezza formata da 6 rappresentanti della Confapi e da 6 rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil (due per ciascuna organizzazione), con i rispettivi supplenti.

La sezione nazionale ambiente e sicurezza ha i seguenti compiti:

- promuovere la costituzione degli organismi paritetici territoriali, di cui all'art. 20 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e coordinarne l'attivita';
- promuovere la formazione per i componenti degli Enti e/o degli organismi paritetici territoriali;
- elaborare le linee guida ed i criteri per la formazione dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza, tenendo conto di quanto previsto dai Ministri del lavoro e della sanita' in applicazione dell'art. 22, comma 7 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 per la dimensione e la tipologia delle imprese;
- promuovere lo scambio di informazioni e valutazioni in merito all'applicazione della normativa;
- promuovere l'attuazione dell'art. 118, comma 2 del trattato istitutivo della CEE, richiedendo alle istituzioni competenti, a enti pubblici e privati iniziative di sostegno per le piccole imprese per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione e lo scambio di informazioni in merito;
- promuovere e coordinare gli interventi formativi e di altra natura nel campo dell'igiene e della sicurezza del lavoro, reperendo finanziamenti della U.E. e di enti pubblici e privati nazionali;
- favorire la sperimentazione di moduli formativi flessibili e innovativi che rispondano alle specifiche esigenze delle piccole e medie industrie, e destinati ai soggetti di cui al presente accordo, anche sulla base delle fonti pubbliche dell'U.E. e nazionali;

- valutare le proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al Parlamento e ad altre amministrazioni nazionali competenti;

- ricevere dagli organismi regionali le segnalazioni di elezione dei rappresentanti per la sicurezza, tenendo il relativo elenco.

Sono fatti salvi gli organismi paritetici costituiti, alla data di stipula del presente accordo, dalle Unioni di categoria della Confapi e Federazioni di Cgil-Cisl-Uil nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Tali organismi svolgono l'attività nell'ambito del coordinamento della sezione paritetica nazionale per l'ambiente e la sicurezza, come sopra definita.